

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesse

A) Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50 (allegato 1, n. 29), ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati (libro VI, titolo I, capo III, sezione I, codice civile) e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico; ciò *"in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo"* (art. 1, comma 1).

Lo STA è presente presso tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di seguito Agenzie) che operano secondo la disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1991, n. 264 (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 358 del 2000) che ne hanno fatto richiesta, ed *"è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I."* (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).

La semplificazione realizzata attraverso l'introduzione dello STA risiede nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà (art. 2, comma 1, d.P.R. n. 358 del 2000).

B) La riforma introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà)

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono, come già detto, l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).



Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: *"Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso."*

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo in parola, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) viene ora individuato quale centro unico di servizio.

C) Finalità del provvedimento

Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA. Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti.

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In data 8 agosto e in data 20 settembre 2019, rispettivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno hanno comunicato il proprio concerto.

Struttura e contenuto del provvedimento

Il provvedimento è strutturato in tre articoli.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni al d.P.R. n. 358 del 2000:

- alla lettera a), viene novellato l'intero articolo 1, comma 2, riformulando le definizioni ivi contenute in coerenza con le terminologie utilizzate dal decreto legislativo n. 98 del 2017, con la mutata denominazione del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con la mutata organizzazione dello stesso a livello territoriale;



- alla lettera b), vengono apportate modifiche all'articolo 2 nell'ambito del quale:
 - ✓ viene riscritto il comma 1, al fine di prevedere che lo STA è competente al rilascio del documento unico in forza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 98/2017;
 - ✓ al comma 2, la dizione "uffici provinciali della motorizzazione" viene sostituita dall'acronimo "UMC", in coerenza con le definizioni di cui al novellato articolo 1, comma 2;
 - ✓ viene riscritto il comma 3, prevedendo che lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto centro unico di servizio;
 - ✓ ai commi 4 e 5, le parole "lo sportello" e "gli sportelli" vengono sostituite dalle seguenti: "lo STA" e "gli STA", in coerenza con le definizioni di cui al novellato articolo 1, comma 2

- alla lettera c), vengono introdotte modifiche all'articolo 3 prevedendo:
 - ✓ al comma 1, la sostituzione della parola "sportello" con l'acronimo "STA", la soppressione del riferimento alle etichette autoadesive, attualmente in uso per l'aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento della proprietà del veicolo, poiché in detta ipotesi dovrà essere rilasciato un nuovo documento unico a nome del nuovo proprietario, nonché la soppressione del riferimento all'ACI quale amministrazione competente a indicare le modalità di custodia della modulistica in carico agli STA, in ragione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;
 - ✓ la novella del comma 2, incardinando negli UMC la competenza ad accertare il corretto funzionamento degli STA, anche avvalendosi degli Uffici del PRA, e l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 3; ciò in considerazione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;

- alla lettera d), viene interamente novellato l'articolo 4 nell'ambito del quale:
 - ✓ viene rinominata la rubrica con la dicitura "Procedure e adempimenti per il funzionamento dello STA";
 - ✓ al comma 1, viene introdotta una elencazione puntuale dei procedimenti gestibili attraverso gli STA, tenuto conto che il provvedimento finale è costituito dalla emissione del documento unico di circolazione e di proprietà;
 - ✓ al comma 2, richiamando l'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si tiene conto delle intervenute modifiche, successive alla entrata in vigore del d.P.R. n. 358 del 2000 in tema di esercizio, da parte di soggetti privati (nel caso di specie, le Agenzie e le delegazioni ACI), di attività amministrative;
 - ✓ al comma 3, si prevede la competenza degli UMC a consentire il collegamento telematico degli STA con il CED, in considerazione del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti;
 - ✓ ai commi 4 e 5 vengono descritti gli adempimenti procedurali che fanno capo agli STA, al CED e al PRA, in coerenza con la procedura di rilascio del documento unico descritta dal decreto legislativo n. 98/2017, che deve essere gestita interamente in via telematica;



- ✓ al comma 6 si prevede, in particolare, che il sistema informativo di ACI attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo per l'individuazione cronologica dell'ordine di presentazione delle richieste (di iscrizione o trascrizione) nel pubblico registro automobilistico;

- alla lettera e), viene introdotto l'articolo 4-bis prevedendo, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 98 del 2017 e, in particolare, con il già richiamato nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, che gli STA provvedano alla formazione di un fascicolo digitale, contenente l'istanza del richiedente e tutta la relativa documentazione, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione e ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi;

- alla lettera f), viene riscritto l'articolo 5 contenente disposizioni relative alla trasmissione, in via telematica, del fascicolo digitale disciplinato dal precedente articolo 4-bis, con il quale viene superato l'obbligo, attualmente previsto per gli STA, di consegnare agli sportelli degli UMC e del PRA i fascicoli cartacei ;

- alla lettera g), viene introdotto l'articolo 5-bis in materia di trattamento dei dati personali, accogliendo in tal modo le osservazioni espresse dall'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali con parere n. 9106322 nell'Adunanza del 14 marzo 2019; viene infatti previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Automobile Club d'Italia, mediante appositi accordi, adeguino le attività e le procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy e assumano, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il ruolo di contitolari nel trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumano il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi.

- alla lettera h), vengono introdotte modifiche all'articolo 6 prevedendo:

- ✓ al comma 1, la sostituzione delle parole "l'ufficio provinciale della motorizzazione" con le parole "l'UMC, anche su comunicazione dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A.," al primo capoverso, e con l'acronimo "UMC" all'ultimo capoverso, nonché la soppressione della frase "e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente";
- ✓ l'introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis e 1-ter al fine di disciplinare gli effetti amministrativi derivanti dall'accertamento, successivo all'emissione del documento unico, di inidoneità della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o delle tariffe versate, nonché quelle derivanti dall'accertamento di irregolarità non sanabili;
- ✓ la sostituzione, al comma 3, delle parole "L'ufficio provinciale della motorizzazione" con l'acronimo: "L'UMC";
- ✓ l'abrogazione del comma 4;



- alla lettera i), si dispone l'abrogazione degli articoli 7, 8 e 9 in quanto l'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'individuazione del Dipartimento trasporti quale "centro unico di servizio" e la conseguente operatività degli STA per il tramite di un unico collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa venir meno la disciplina del rilascio del certificato di proprietà presso gli STA;

- infine, alla lettera l) si introducono correttivi all'articolo 10 prevedendo:

- ✓ la riscrittura del comma 1, consistente nella soppressione dei riferimenti ad ACI ed ai suoi Uffici che gestiscono il PRA, mantenendo solo in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a stabilire le modalità dei collegamenti telematici necessari per il funzionamento dello STA e abolendo ogni finalità volta a contenere il numero degli Sportelli alle esigenze territoriali; ciò in accoglimento del parere S3537 reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'Adunanza del 20 febbraio 2019 alla luce dei principi di liberalizzazione e concorrenza sanciti dalla direttiva 2006/123/CE (cd. "Direttiva servizi");
- ✓ la soppressione del comma 2.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, contiene disposizioni finali, prevedendo che l'adottando regolamento entri in vigore alla data fissata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico (1° gennaio 2020).



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà).

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (di seguito STA), introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, adottato in attuazione della legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50 (allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati (libro VI, titolo I, capo III, sezione I, codice civile) e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico; ciò "in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo".

L'articolo 2, comma 2 e ss. del decreto legislativo 98 del 2017, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico.

In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovative



modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento trasporti viene ora individuato quale centro unico di servizio.

Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti, nonché di adeguare l'intera disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali. Infatti, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Si evidenzia che per l'attuazione delle disposizioni (in particolare per l'adeguamento delle procedure informatiche) contenute nello schema di decreto in argomento, le spese che deve sostenere la scrivente Amministrazione sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio.

Infatti, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle nuove procedure di rilascio del documento unico sono stimate in euro 3.000.000,00 circa e sono individuate nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019- 2020 della Direzione generale per la motorizzazione, al Codice Unico di Intervento, CUI, F97532760580201900005.

Tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 194 ha avuto esito

ca

POSITIVO

NEGATIVO

13 NOV. 2019

Il Dirigente Generale del Settore

Prucchetto



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Amministrazioni concertanti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo è effettuato su rinvio dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, il quale impone la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA).

L'adeguamento delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 è stato condiviso con l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI), in considerazione delle attività di concertazione in essere tra detto ente e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) al fine della individuazione delle specifiche tecniche relative alle procedure che daranno luogo, a partire dal 1° gennaio 2020, al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e, pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

Nessun impatto è da prevedere né con riguardo ai cittadini né con riguardo agli operatori del settore (Uffici Motorizzazione Civile, Uffici Provinciali e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). I procedimenti di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, nonché le formalità di prima iscrizione e di trascrizione al PRA, sono gestiti telematicamente attraverso lo STA, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Lo STA è operativo presso tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali del PRA, presso le delegazioni ACI e gli Studi di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264) che hanno ottenuto la necessaria abilitazione.

Gli STA operano accedendo, indifferentemente, al sistema informativo del Dipartimento trasporti o al sistema informativo dell'ACI, in quanto Ente preposto alla gestione del PRA. Rivolgendosi agli STA, i cittadini ottengono, contestualmente, il rilascio sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà.

Presso gli STA, sono anche gestite le procedure di radiazione dalla circolazione per demolizione o per definitiva esportazione all'estero, che danno luogo al rilascio al cittadino del certificato di cessazione dalla circolazione.

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, costituito dalla carta di circolazione nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Il medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, nel modificare il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), ha inoltre previsto che gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio del documento unico sono gestiti in via telematica dagli Uffici Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, in quanto centro unico del servizio.

Conseguentemente, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 ha imposto la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

Ciò con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- a) prevedendo che gli STA operino esclusivamente attraverso l'accesso al sistema informativo del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio;
- b) descrivendo il procedimento di formazione dei fascicoli digitali, avendo il decreto legislativo n. 98 del 2017 previsto l'acquisizione in via telematica dell'istanza di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché di tutta la documentazione a corredo, ivi compreso l'atto di vendita.

Inoltre, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Il provvedimento persegue, quindi, la finalità di allineare la disciplina regolamentare, contenuta nel d.P.R. n. 358 del 2000, alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 98 del 2017 nonché alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

L'obiettivo specifico è quello di disciplinare il procedimento amministrativo, gestito interamente in via telematica, attraverso il quale gli STA rilasceranno il documento unico

di circolazione e di proprietà, ridefinendo i compiti del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio, e dell'ACI.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in quanto introduce misure di semplificazione amministrativa a tutto vantaggio dell'utenza.

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento regolatorio dà attuazione al disposto dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento regolatorio modifica gli articoli dall'1 al 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 ed adegua la disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento regolatorio non risulta incompatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Lo schema di regolamento non comporta rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La materia relativa al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.

Tuttavia, poiché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, il provvedimento risponde altresì all'esigenza di adeguare i contenuti del d.P.R. n. 358 del 2000 alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

Infatti, l'interconnessione delle predette banche dati impone l'individuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT), e l'ACI quali contitolari nel trattamento dei dati personali, rinviando ad appositi accordi la definizione delle modalità di adeguamento delle attività e delle procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy.

In particolare, con detti accordi MIT ed ACI dovranno determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, comma 2, del regolamento (UE) 2016/679, contenuti negli archivi sia cartacei che informatizzati dei contitolari, presenti e futuri, correlati alle procedure di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Inoltre, dovranno essere individuati i rispettivi ruoli e le responsabilità dei contitolari nei confronti degli interessati, gli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e le procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati (*data breach*). Infine, dovrà essere individuato il ruolo degli Studi di Consulenza Automobilistica e delle Delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, quali titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio del citato documento unico.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano aperte procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio non si è reso necessario per adempiere ad obblighi internazionali, ma per introdurre misure di semplificazione amministrativa e risparmi a tutto vantaggio dell'utenza.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati, superando in tal modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà)

Detto documento unico, infatti, è costituito dalla carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017).

Il documento unico può essere richiesto e rilasciato presso qualsiasi STA, in tutte le ipotesi che costituiscono, come già detto, l'ambito oggettivo di applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000 (immatricolazioni, reimmatricolazioni e passaggi di proprietà).

Al contempo, il nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, del codice della strada, come novellato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 98 del 2017, prevede che: "*Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso."

Infatti, l'articolo 2 del decreto legislativo in parola, nel descrivere la procedura di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che i soggetti interessati presentino un'unica istanza presso lo STA il quale, in via telematica, la trasmette al Centro elaborazione dati (di seguito CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, invia telematicamente al PRA i dati che attengono alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo; ottenuta la validazione dal PRA dei predetti dati, e verificata la congruenza dell'istanza e della relativa documentazione con i dati presenti nell'Archivio Nazionale dei veicoli, il medesimo CED consente allo STA la stampa del documento unico. In sintesi, quindi, ne consegue che i procedimenti di immatricolazione, di reimmatricolazione, di trasferimento della proprietà ed anche di cessazione dalla circolazione relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati continuano ad essere gestiti attraverso lo STA, ma con innovate modalità telematiche, rispetto alla legislazione vigente, tenuto conto che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) viene ora individuato quale centro unico di servizio. Sulla base dei presupposti illustrati, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 istitutivo dello STA. Pertanto, la finalità del presente schema di regolamento è quella di novellare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti nonché di adeguare la disciplina dello STA alla vigente legislazione in tema di trattamento dei dati personali.

In funzione, comunque, dell'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo in parola ha coerentemente apportato una serie di modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e segnatamente agli articoli 93, 94, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter e 226. Conseguentemente, si è reso necessario adeguare talune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000, introducendo modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento regolatorio modifica gli articoli dall'1 al 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. In particolare, vengono novellati: l'articolo 1, comma 2; l'articolo 2, commi 1 e 3; l'articolo 3, comma 2; l'articolo 4; l'articolo 5; l'articolo 10, comma 1.

Sono, altresì, introdotti: l'articolo 4-bis; l'articolo 5-bis; l'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento regolatorio abroga l'articolo 6, comma 4, gli articoli 7, 8 e 9 e l'articolo 10, comma 2.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o di deroga di norme vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici, conseguentemente non è emersa la necessità di commissionare l'elaborazione di apposite statistiche all'Istituto nazionale di statistica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 in materia di Sportello Telematico dell'Automobilista.

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Amministrazioni concertanti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'interno e Ministro dell'economia e delle finanze.

Indicazione del referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo è effettuato su rinvio dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, il quale impone la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito STA).

L'adeguamento delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000 è stato condiviso con l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI), in considerazione delle attività di concertazione in essere tra detto ente e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento trasporti) al fine della individuazione delle specifiche tecniche relative alle procedure che daranno luogo, a partire dal 1° gennaio 2019, al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà.

I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e, pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

Nessun impatto è da prevedere né con riguardo ai cittadini né con riguardo agli operatori del settore (Uffici Motorizzazione Civile, Uffici Provinciali e Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

In data 20 febbraio 2019 è stato acquisito il parere S3537 dell'AGCoM.

In data 14 marzo 2019 è stato acquisito il parere 9106322 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

I procedimenti di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (di seguito PRA), vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi, nonché le formalità di prima iscrizione e di trascrizione al PRA, sono gestiti telematicamente attraverso lo STA, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Lo STA è operativo presso:

- **105** Uffici Motorizzazione Civile, presenti nei capoluoghi di provincia;
- **103** Uffici Provinciali del PRA, anch'essi presenti nei capoluoghi di provincia ;
- **circa 6.000** soggetti privati, costituiti dalle delegazioni ACI e dagli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264), che hanno ottenuto la necessaria abilitazione e che sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale.

Gli STA operano accedendo, indifferentemente, al sistema informativo del Dipartimento trasporti o al sistema informativo dell'ACI, in quanto Ente preposto alla gestione del PRA. Rivolgendosi agli STA, i cittadini ottengono, contestualmente, il rilascio sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà.

Presso gli STA, sono anche gestite le procedure di radiazione dalla circolazione per demolizione o per definitiva esportazione all'estero, che danno luogo al rilascio al cittadino del certificato di cessazione dalla circolazione.

Con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà, costituito dalla carta di circolazione nella quale debbono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli e, in particolare, la sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Il medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017, nel modificare il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), ha inoltre previsto che gli adempimenti amministrativi relativi al rilascio del documento unico debbono essere gestiti esclusivamente in via telematica dagli Uffici Motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, in quanto "centro unico di servizio".

Conseguentemente, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 ha imposto la necessità di definire norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 istitutivo dello STA.

In tale contesto è stata svolta, anche in sede di consultazione delle organizzazioni rappresentative degli operatori di settore interessati, l'analisi delle problematiche e delle criticità da affrontare in relazione al funzionamento dello STA, al fine di individuare gli aspetti normativi, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, da armonizzare alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017.

Detta analisi ha evidenziato che, al fine di assicurare la corretta operatività di tutti gli STA, pubblici e privati, le adottande norme di coordinamento debbano, in particolare, tener conto di una serie di aspetti cruciali costituiti dalle nuove modalità:

1. di accesso ai collegamenti telematici necessari per l'emissione del documento unico, tenuto conto del nuovo ruolo del Dipartimento trasporti in quanto "centro unico di servizio";
2. di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari ;
3. di gestione delle istanze e delle relative documentazioni a corredo, tenuto conto che l'intero processo di produzione del documento unico deve essere completamente informatizzato;
4. di verifica e riacquiescenza, da parte del PRA, delle domande di iscrizione della proprietà dei veicoli nel pubblico registro automobilistico che, a norma dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 98 del 2017, deve avvenire entro tre giorni lavorativi dal rilascio del documento unico.

Inoltre, proprio perché nel documento unico devono essere annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e il suo rilascio coinvolge, come già evidenziato, una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, che opereranno sulla base di procedure che si fondano sulla interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e la banca dati PRA, si impone altresì l'esigenza di adeguare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 anche alla disciplina recata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in tema di protezione dei dati personali.

L'interconnessione delle predette banche dati impone, conseguentemente, l'individuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito: MIT), all'interno del quale è incardinato il Dipartimento trasporti, e l'ACI quali contitolari nel trattamento dei dati personali, rinviando ad appositi accordi la definizione delle modalità di adeguamento delle attività e delle procedure STA alle disposizioni vigenti in materia di privacy.

In particolare, con detti accordi MIT ed ACI dovranno determinare congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, così come definito dall'art. 4, comma 2, del regolamento (UE) 2016/679, contenuti negli archivi sia cartacei che informatizzati dei contitolari, presenti e futuri, correlati alle procedure di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Inoltre, dovranno essere individuati i rispettivi ruoli e le responsabilità dei contitolari nei confronti degli interessati, gli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché gli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e le procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati (data breach). Infine, dovrà essere individuato il ruolo degli Studi di Consulenza Automobilistica e delle Delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, quali titolari autonomi del trattamento dei dati correlati al rilascio del citato documento unico.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento persegue la finalità di allineare la disciplina regolamentare, contenuta nel d.P.R. n. 358 del 2000, alla riforma attuata con il decreto legislativo n. 98 del 2017, nonché alle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679).

L'obiettivo specifico è quello di disciplinare il procedimento amministrativo, gestito interamente in via telematica, attraverso il quale gli STA rilasceranno il documento unico di circolazione e di proprietà, ridefinendo i compiti del Dipartimento trasporti, in quanto centro unico del servizio, e dell'ACI, tenuto conto delle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria del provvedimento in esame.

Nello specifico, il provvedimento è volto a disciplinare:

1. l'introduzione di un'unica modalità di accesso alle procedure informatiche necessarie per l'emissione del documento unico, prescrivendo che ciò possa avvenire esclusivamente attraverso il sistema informativo del Dipartimento trasporti, in quanto "centro unico di servizio", ed abolendo quindi la possibilità, contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, di un collegamento telematico anche attraverso il sistema informativo dell'ACI;
2. l'introduzione di un sistema di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, fondata sulla condivisione dei dati di immatricolazione e dei dati di proprietà, prevedendo che, nella fase istruttoria delle richieste di rilascio del documento unico, il Centro elaborazione dati del Dipartimento trasporti verifichi la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti sia nell'Archivio nazionale dei veicoli sia nell'Archivio PRA, di modo che lo STA possa stampare il documento solo se detta congruenza sia positivamente verificata;
3. l'introduzione del fascicolo digitale, contenente la richiesta (in formato digitale e sottoscritta con firma elettronica avanzata - FEA) di rilascio del documento unico e le documentazioni (anch'esse in formato digitale) a corredo della richiesta stessa
4. le modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale, tenuto conto delle esigenze operative degli STA;
5. le modalità di verifica delle eventuali irregolarità nelle richieste di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevedendo in particolare la possibilità di sospendere il termine di tre giorni lavorativi previsti per comunicare l'esito delle richieste stesse, al fine di consentire agli interessati di produrre le necessarie integrazioni documentali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'indicatore è costituito dalla produzione del documento unico di circolazione e di proprietà. Al riguardo, si prevede che saranno rilasciati, in media, circa 10 milioni di documenti l'anno.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento è da escludersi in ragione della previsione contenuta nel già richiamato articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017, il quale impone di definire espressamente norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto e quelle contenute nel d.P.R. n. 358 del 2000. Ciò, peraltro, appare rispondente anche ad esigenze di certezza del diritto e, quindi, di trasparenza delle regole

alle quali sia le Amministrazioni competenti (Dipartimento trasporti e ACI) sia gli operatori professionali dovranno attenersi.

Come già evidenziato, l'intervento regolatorio è mirato unicamente alla disciplina del procedimento, che sarà gestito interamente in via telematica, di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA, oltre che all'adeguamento alle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679).

Pertanto, non sussistono opzioni di non intervento.

Infatti, le problematiche da affrontare, così come emerse nel corso dell'istruttoria del provvedimento, non potrebbero essere positivamente superate se non attraverso un intervento regolatorio, non potendo con strumenti non normativi:

1. abolire o comunque sospendere l'operatività dei collegamenti telematici attraverso il sistema informativo di ACI, in quanto Ente pubblico che, seppur assoggettato anche alla vigilanza del MIT, gode di propria autonomia organizzativa e di bilancio;
2. introdurre un sistema di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, in particolare perché i costi di gestione della banca dati del Dipartimento gravano sul bilancio dello Stato;
3. introdurre il processo di formazione e trasmissione telematica del fascicolo digitale, contenente le richieste di rilascio del documento unico e le documentazioni a corredo, in quanto esso impone adempimenti anche a carico di soggetti privati (utenti finali e STA privati);
4. disciplinare il procedimento di verifica e riacquiescenza delle richieste di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, in quanto esso incide direttamente sulla operatività degli Uffici PRA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Per quanto concerne gli utenti finali, a parte i benefici di ordine economico che potranno derivare dalla introduzione della tariffa unificata, prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017, tariffa che dovrà essere individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, l'intervento regolatorio, realizzando l'interconnessione tra le banche dati del Dipartimento trasporti e dell'ACI, consentirà ai cittadini di verificare in tempo reale, tramite gli STA, l'eventuale sussistenza di fermi amministrativi che, come già evidenziato, dovranno essere annotati sul documento unico.

Ciò determinerà maggiore certezza giuridica e dunque maggiore tutela per i cittadini, in specie per quelli che acquistano veicoli usati. Attualmente, infatti, le informazioni sullo stato giuridico dei veicoli possono essere reperite solo attraverso apposite visure presso il PRA; ma tra il rilascio della visura ed il rilascio dei documenti di circolazione non è raro che intervenga l'annotazione al PRA di provvedimenti di fermo amministrativo, prima ancora che vengano notificati ai cittadini e senza che lo STA possa venirne a conoscenza.

Oltre agli utenti finali, i destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono costituiti dalle imprese di consulenza automobilistica (legge 8 agosto 1991, n. 264) abilitati all'utilizzo dei collegamenti telematici con il CED del Dipartimento trasporti per l'erogazione dei servizi STA.

Sotto questo profilo, si tenga presente che le imprese di consulenza automobilistica svolgono, per loro missione, attività di consulenza e assistenza per il disbrigo delle pratiche automobilistiche e, pertanto, l'intervento regolatorio ha l'effetto di produrre benefici anzitutto sulla organizzazione dell'attività imprenditoriale, della quale lo STA costituisce una delle principali espressioni.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Rispetto alle imprese di consulenza automobilistica, va segnalato in particolare che l'intervento regolatorio introduce una significativa semplificazione per ciò che attiene l'accesso alle procedure informatiche, essendo previsto un unico collegamento con il sistema informativo del Dipartimento trasporti, con conseguente risparmio in termini di tempi procedurali.

Infatti, ciò consentirà l'acquisizione in tempo reale di tutte le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica ed il rilascio del documento unico, sia quelle di natura tecnica, contenute nell'Archivio nazionale dei veicoli, sia quelle di natura giuridico-patrimoniale contenute nella banca dati PRA.

Inoltre, la stampa di un unico documento, a fronte dei due attuali (carta di circolazione e certificato di proprietà) consentirà anche risparmi di beni strumentali di consumo (toner per stampanti).

Infine, la dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo consentirà alle imprese di consulenza di adottare modalità di archiviazione elettronica delle pratiche, eliminando l'obbligo, attualmente previsto, di consegnare i fascicoli cartacei agli sportelli degli Uffici Motorizzazione Civile e degli Uffici Provinciali del PRA, al fine del loro controllo successivo, nonché la prassi in uso di conservare copie cartacee dei fascicoli consegnati.

B. Effetti sulla concorrenza

Le modifiche normative che vengono introdotte con l'intervento regolatorio in esame lasciano inalterati gli equilibri concorrenziali già in essere in conseguenza dell'applicazione del d.P.R. n. 358 del 2000. In particolare, a seguito del parere S3537 del 20 febbraio 2019 dell'AGCoM, si è proceduto alla riformulazione mediante novella del comma 1 dell'articolo 10 del richiamato d.P.R. n. 358 del 2000, sopprimendo il riferimento secondo cui i collegamenti telematici degli STA sono effettuati *"in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio"*. Ciò in quanto, a parere dell'Autorità, la sopravvenuta disciplina della liberalizzazione di cui alla direttiva 2006/123 esclude che l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi possa essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno.

C. Oneri informativi

Non vengono introdotti o eliminati oneri a carico di cittadini, poiché il rilascio dei documenti di circolazione e di proprietà per il tramite degli STA costituisce una procedura che è stata già oggetto di semplificazione con il varo del d.P.R. n. 358 del 2000.

Vengono, viceversa, introdotte semplificazioni amministrative in favore degli operatori professionali, vale a dire gli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991) che gestiscono gli STA. Infatti, il decreto legislativo n. 98 del 2017, nel

disciplinare il procedimento di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, prevede che l'istanza e la relativa documentazione a corredo venga trasmessa dagli STA, in via telematica, al CED del Dipartimento trasporti il quale, a sua volta, trasmette telematicamente i dati pertinenti al PRA al fine di consentire le necessarie iscrizioni e trascrizioni nel pubblico registro automobilistico e la conseguenziale annotazione, nel documento unico, delle informazioni concernenti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

Tale disciplina ha introdotto, pertanto, la totale dematerializzazione sia delle istanze sia delle documentazioni presentate dagli utenti e produce l'ulteriore effetto, che viene pienamente recepito nelle modifiche al d.P.R. n. 358 del 2000, di eliminare l'obbligo, per gli Studi di consulenza che gestiscono gli STA, di consegnare la "pratica cartacea" agli sportelli degli Uffici della Motorizzazione Civile ed agli sportelli degli Uffici Provinciali del PRA e, conseguentemente, di azzerare gli oneri connessi (spostamenti per raggiungere le sedi dei predetti uffici e spendita di tempo per effettuare la consegna dei plichi).

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

I contenuti delle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 discendono direttamente dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 98 del 2017 nonché dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Pertanto, non si è dato luogo a scelte a contenuto discrezionale.

L'intervento regolatorio è mirato unicamente alla disciplina del procedimento, che sarà gestito interamente in via telematica, di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA. Pertanto, non sussistono opzioni diverse da quella intrapresa.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto Dicastero competente per materia. Oltre alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il MIT, e segnatamente la Direzione Generale per la Motorizzazione incardinata in seno al Dipartimento Trasporti, provvederà a diramare apposita circolare, indirizzata ai propri Uffici e agli operatori professionali del settore della consulenza automobilistica contenente le necessarie istruzioni operative, in particolare per ciò che attiene l'accesso ai collegamenti telematici con il CED del Dipartimento trasporti e l'utilizzo delle nuove procedure informatiche per il rilascio del documento unico.

5.2 Monitoraggio

Il MIT, per il tramite degli UMC, curerà il controllo ed il monitoraggio sulla corretta applicazione della disposizione recata dall'intervento regolatorio.

Inoltre, come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017, decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico, il MIT trasmetterà al Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI stesso, anche ai fini della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Particolare attenzione sarà rivolta:

1. al regolare funzionamento delle nuove procedure informatiche, tale da non "bloccare" le fasi di produzione del documento unico (formazione e acquisizione delle istanze, formazione e invio dei fascicoli digitali, stampa del documento unico) o comunque tale da non consentirne l'espletamento nei tempi tecnici previsti (nella normalità dei casi, il tempo medio è calcolato in 15 minuti);
2. al regolare funzionamento delle attività di interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, in modo da assicurare il costante allineamento dei due archivi in tempo reale;
3. al rispetto dei tempi procedurali (3 giorni lavorativi) previsti per la verifica delle eventuali irregolarità, da parte degli Uffici PRA, con riguardo alle richieste di iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;
4. alla verifica, più in generale, del regolare funzionamento degli STA al fine di prevenire e di contrastare eventuali abusi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

1. Descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione

Le consultazioni sono state svolte nel corso dei lavori del Comitato Tecnico Permanente, istituito dal Capo del Dipartimento trasporti, con decreto n. 186 del 25 maggio 2018, con il compito più ampio di fornire il necessario supporto tecnico amministrativo per ciò che attiene a tutti gli aspetti operativi derivanti dall'istituto del documento unico di circolazione e di proprietà.

2. Elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni

Al Comitato Tecnico Permanente partecipano rappresentanti del Dipartimento trasporti e dell'ACI e, pertanto, le consultazioni sono state svolte alla presenza di entrambe le componenti.

3. Periodi in cui si sono svolte le consultazioni

Le consultazioni si sono svolte, in particolare, tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2018 e sono state rinnovate, a maggio 2019, a seguito del parere espresso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

4. Principali risultati emersi dalle consultazioni

Dalle consultazioni è emersa la necessità di riservare particolare attenzione al procedimento di formazione del fascicolo digitale, la cui trasmissione in via telematica costituisce il motore per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà attraverso gli STA, nonché al complesso tema del trattamento dei dati personali ed al contenuto degli accordi MIT/ACI volti alla individuazione congiunta delle finalità e delle modalità del trattamento stesso, dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilità in quanto contitolari nei confronti degli interessati, degli specifici obblighi al rispetto della normativa in materia di privacy, ai codici di condotta e alle linee guida impartite da Garante per la protezione dei dati personali, nonché degli obblighi nell'adozione di misure tecniche di sicurezza dei dati e delle procedure da attuare in caso di violazione della sicurezza dei dati stessi (data breach).

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il Comitato Tecnico Permanente, nell'ambito dei cui lavori sono state svolte le consultazioni in merito all'intervento regolatorio, vede coinvolte professionalità del Dipartimento trasporti e di ACI con specifiche competenze in materia, sia per quanto attiene agli aspetti giuridico-amministrativi sia per quanto attiene agli aspetti di natura tecnica.

I membri del Comitato svolgono le proprie attività a titolo gratuito.

Non è stato necessario richiedere consulenze esterne.

I contenuti dell'intervento regolatorio costituiscono la sintesi delle analisi condotte dal Comitato in ordine agli effetti giuridico-amministrativi e tecnici derivanti dalla attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 98 del 2017.

Nella individuazione di detti contenuti non sono state incontrate difficoltà.